



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

<b>Deliberazione N. 5 del Registro</b>	<b>Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b>
<b>Data 27/02/2025</b>	

L'anno Duemilaventicinque, il giorno Ventisette del mese di Febbraio nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal presidente per le ore 18:08, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 18:08, il Sindaco apre i lavori e richiede al Segretario, Dott.ssa RAMOINO ROBERTA, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NEGRI ANGELA	Sindaco	P	
PARODI ALESSANDRO	Consigliere	P	
BOTTA DANIELA	Consigliere	P	
BAGNASCO ELISABETTA	Consigliere	P	
MASSA MASSIMO	Consigliere	P	
GIANNELLI STEFANO	Consigliere	P	
MORESCO FRANCESCO	Consigliere	P	
GERMI RICCARDO ROSARIO	Consigliere	P	
PARZIALE AURORA	Consigliere	P	
LAVAGETTO GIOVANNA	Consigliere	P	
BARILE GIORGIO	Consigliere	P	
DE SALVO LIDIA PAOLA	Consigliere	P	
MURATORE ENRICO ANTONIO	Consigliere	P	
Presenti N. 13	Assenti N. 0		

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, NEGRI ANGELA nella sua qualità di Sindaco, a norma di statuto, *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Nominati scrutatori i sigg.:  
GIANNELLI STEFANO  
GERMI RICCARDO ROSARIO  
DE SALVO LIDIA PAOLA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge:

**Con voti favorevoli 9- Contrari 4 (LAVAGETTO, DE SALVO, MURATORE, BARILE) - Astenuti 0**

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione, espressa nei modi e forme di legge, relativa all'immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito:

**Con voti favorevoli 9- Contrari 4 (LAVAGETTO, DE SALVO, MURATORE, BARILE) - Astenuti 0**

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili delle U.O. interessate che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

## **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

La seduta termina alle ore 18:22.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO** che,

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro a) per quanto riguarda la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n° 147 che recita: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

### **RICHIAMATO,**

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

### **TENUTO CONTO,**

del disposto di cui all'art.13, comma 15 e 15 ter, del D.L.201/2011, convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art.15 bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui il regolamento è stato approvato specificando a tal fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

### **PRESO ATTO** che:

- il D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;
- si rende necessario recepire nel vigente regolamento TARI le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020 che hanno impatto sull'applicazione della tassa, cercando nel contempo di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- si rende necessario e opportuno abrogare nel Regolamento ogni richiamo alla tipologia di “rifiuti assimilati”, ormai non più prevista nell'ordinamento, rinviando al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, per la definizione e la classificazione dei “rifiuti urbani” (che ora comprendono anche quelli prodotti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività indicate nell'allegato L quinquies del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020) e dei “rifiuti speciali”;

### **RILEVATO,**

che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

### **DATO ATTO,**

che al fine di ottemperare all'intenzione sopra esposta è necessario introdurre all'interno del Regolamento TARI nuovi articoli e modifiche che disciplinino le modalità e i limiti di elargizione di tali vantaggi economici;

**VISTO,**

il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31 luglio 2014, modificato con successive delibere consiliari:

- n. 4 del 17 marzo 2017
- n. 5 del 25 maggio 2020
- n. 3 del 18 maggio 2022;

**VISTO,**

il nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) redatto dall'ufficio competente ed allegato alla presente delibera con lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATI:**

- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");
- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), con il quale l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- la legge n. 67 del 23 maggio 2024 conversione con modificazioni del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 la quale ha aggiunto il seguente articolo 7-quater: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- L'Emendamento portato in data 19/06/2024 al D. L. 60 del 07/05/2024 così detto D. L. Coesione, che ha posticipato ulteriormente il termine per l'adozione del PEF e la determinazione delle tariffe TARI 2024 e la modifica dei Regolamenti TARI al 20/07/2024.
- l'art.13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art.15 bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui il regolamento è stato approvato specificando a tal fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**DATO ATTO,**

inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**RITENUTO,**

quindi, necessario approvare il nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Serra Riccò nel rispetto della normativa vigente;

**ACQUISITI,**

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e contabile del Responsabile del servizio finanziario;

**ACQUISITO,**

inoltre, il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs267/2000.

**PROPONE**

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di approvare, per le motivazioni citate, il nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Serra Riccò come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia TARI;
4. di dare altresì atto, che l'ufficio tributi provvederà alla pubblicazione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15 e 15ter del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

**PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il Sindaco  
NEGRI ANGELA  
(Firmato digitalmente)

---

---

Il Segretario  
RAMOINO ROBERTA  
(Firmato digitalmente)

---





**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 74 del 20/02/2025**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI - TARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Data 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio  
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E  
DEMOGRAFICI  
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



## **COMUNE DI SERRA RICCO'**

*Città Metropolitana di Genova*

### **Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 74 del 20/02/2025**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Data 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio  
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO  
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000 e dell'art. 32, legge n. 69/2009)

dalla residenza comunale, .....

Il responsabile del procedimento

GIARETTI MARCO